



COMUNE DI VIALFRE'

PROVINCIA DI TORINO

Via Don Vercellis 2 – 10090 Vialfrè (TO)
Tel. 0125/739101 - Fax. 0125/640354
e-mail: info@comune.vialfre.to.it
pec: vialfre@postemailcertificata.it
Codice Fiscale 84003850017 - Partita Iva 04376950012

ORDINANZA N. 10

Oggetto: **TAGLIO PIANTE RADICATE IN PROSSIMITA' DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI.**

IL SINDACO

- Premesso che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione, situata ai lati della via pubblica, lungo il ciglio stradale, su terreno privato, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare, oltre al pericolo di abbattimento causato dalle nevicate, piogge e dal forte vento, con ostruzione e pericolo per il transito della sede viabile;
- Considerato che:
 - siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
 - rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
 - piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
 - piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con secchi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi (neve, pioggia e vento) e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;
- Verificato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti e seminativi), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che alla osservanza delle disposizioni vigenti, tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;
- Considerato inoltre che a seguito di alcuni eventi temporaleschi avvenuti ultimamente alberi divelti dal forte vento sono caduti sulle sedi stradali con grave pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;
- Considerato che sui terreni fiancheggianti strade comunali e provinciali sono presenti anche piante di alto fusto posizionate al limite della proprietà ed adiacenti alla sede stradale;
- Ritenuto opportuno e doveroso adottare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità;
- Richiamati:
 - l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
 - l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
 - gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada – alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

Ai proprietari di terreni confinanti con le strade comunali e provinciali presenti sul territorio comunale di provvedere entro **sessanta giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- **alla regolare potatura delle siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;**
- **a tagliare i rami delle piante radicate nei propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero nascondono o limitano la visibilità di curve o segnali stradali, restringono o danneggiano le strade, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità delle strade;**
- **a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, oltre alla successiva accurata pulizia del fondo stradale interessato dall'evento;**
- **ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni delle sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**
- **a distanziare i seminativi dal ciglio della strada in corrispondenza delle curve, al fine di non impedire la corretta visibilità stradale**

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Gli agenti del Comando della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Vialfrè, 17/08/2021

Il Sindaco
GIANGLIO VERCCELLINO arch. Pietro